



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione su contrasto - Ricorsi nn. 8976/06 + 14742/06 - 8983/06 + 14748/06 (Rif. foglietti nn. 81-82/2012)

Rel. n. 78

Roma, 13 aprile 2012

Oggetto: AVVOCATO E PROCURATORE - SOMMARIO - AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - Procedura camerale ex artt. 28 e ss. legge n. 794 del 1942 - Composizione del tribunale - Riserva di collegialità - Istituzione del giudice unico di primo grado – Artt. 50-*bis* e 50-*ter* cod. proc. civ. - Conseguenze - Decisione del Tribunale in composizione monocratica – Questione – Contrasto di giurisprudenza.

SOMMARIO:

- 1.- La fattispecie e i termini della questione.
- 2.- La normativa di riferimento.
- 3.- La giurisprudenza: le prerogative presidenziali.
- 4.- La giurisprudenza: la trattazione in composizione collegiale.
- 5.- La giurisprudenza: la trattazione in composizione monocratica.
- 6.- La giurisprudenza: l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione dell'autorità giudiziaria.
- 7.- La giurisprudenza: la procedura per la liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice.
- 8.- Riferimenti di dottrina.
- 9.- Conclusioni.

1.- La fattispecie e i termini della questione.

Con separati ricorsi (in data 23 e 24 dicembre 2004) l'avv. Piero Lorusso chiedeva al Tribunale di Bari la liquidazione degli onorari maturati nei confronti del Comune di Modugno per prestazioni professionali svolte in materia civile.

Con provvedimenti n. 2760 (depositato il 12 dicembre 2005) e n. 2764 (depositato il 13 dicembre 2005) il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, rigettava i ricorsi.

I provvedimenti di reiezione sono stati impugnati con ricorsi per cassazione dall'avv. Piero Lorusso, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 50-*bis* e 50-*ter* cod. proc. civ. per avere il Tribunale di Bari deciso le cause in composizione monocratica, violando le disposizioni che prevedono una riserva di collegialità in materia di liquidazione dei diritti e degli onorari di avvocato.

La Seconda Sezione Civile della Corte, con separate ordinanze interlocutorie (in data 21 febbraio 2012 n. 2476 e in data 23 febbraio 2012 n. 2729) rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Le ordinanze evidenziavano che, in relazione alla procedura di liquidazione degli onorari di avvocato, l'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, demandava al collegio la decisione, anche se gli artt. 50-*bis* e 50-*ter* cod. proc. civ. avevano sancito per il tribunale come regola la monocraticità e come eccezione la collegialità.

Nelle ordinanze di rimessione veniva, altresì, precisato che, seppur in riferimento al caso in cui la domanda sia stata proposta con ricorso per decreto ingiuntivo (ipotesi per la quale l'art. 30 della stessa legge rinvia alla disciplina dettata dall'«articolo precedente»), la giurisprudenza di legittimità si era orientata talvolta nel senso della monocraticità, talaltra in quello della collegialità.

L'indirizzo giurisprudenziale relativo alla monocraticità della composizione dell'organo giudicante sosteneva che la materia del contendere era estranea alla riserva di collegialità prevista dall'art. 50-*bis* cod. proc. civ., mentre l'orientamento fondato sulla collegialità della decisione rilevava che il procedimento liquidatorio degli onorari era configurato dal legislatore come camerale e, quindi, rientrava inderogabilmente nella sfera di applicazione dell'art. 50-*bis* cod. proc. civ.

In prospettiva di sintesi, la questione rimessa alla decisione delle Sezioni Unite verte sui seguenti punti:

1. se la speciale procedura camerale per la liquidazione degli onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile (disciplinata dagli artt. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794) possa rientrare tra quelle di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc., per le quali è prevista la riserva di collegialità;

2. se la causa, in riferimento alla legislazione vigente "*ratione temporis*", debba essere trattata dal tribunale in composizione collegiale (art. 50-*bis*, comma 2, cod. proc. civ) o in composizione monocratica (art. 50-*ter* cod. proc. civ).

2.- La normativa di riferimento.

L'avvocato che non ottenga spontaneamente dal cliente il pagamento delle spese, competenze ed onorari in materia giudiziale civile, che costituiscono una forma di remunerazione tutelata dai principi posti a salvaguardia del lavoratore e del professionista, può, al pari di qualsiasi creditore, ricorrere al giudice per ottenere l'adempimento della prestazione dovuta, attraverso: a) l'ordinaria procedura del giudizio di cognizione; b) la procedura per ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti cod. proc. civ.; c) la speciale procedura di cui agli artt. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, che è caratterizzata da semplicità di forme e, almeno tendenzialmente, da estrema speditezza ed economicità, sul presupposto della pacifica esistenza di un rapporto di patrocinio fra le parti.

L'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, prescrive, per la peculiarità dell'oggetto e per la semplicità degli adempimenti istruttori, che «per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo» (All. 1).

Il ricorso è diretto al capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale si riferisce il credito (giudice di pace, presidente del tribunale e presidente della corte di appello) e non all'autorità giudiziaria che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria, in quanto si può ragionevolmente ritenere che il giudice che ha conosciuto il processo ha acquisito sufficienti elementi sulle prestazioni del professionista e, perciò, non ha necessità di compiere ulteriore attività istruttoria.

La procedura, a carattere speciale ed eccezionale, non può essere attivata quando il cliente convenuto contesti la sussistenza del rapporto professionale integrante il presupposto per l'adozione della procedura semplificata e, quindi, la stessa esistenza del credito che, altrimenti, per l'ampliamento del "*thema decidendum*" deve essere accertato (previa trasformazione del rito) in un ordinario giudizio di cognizione sul merito della domanda.

Dal punto di vista procedurale, il successivo art. 29 della legge n. 794 del 1942 prevede che «il presidente del tribunale o della corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'art. 645, ultima parte, del codice di procedura civile. [...] Se una delle parti non compare o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento» (All. 2).

Il riferimento testuale contenuto nella norma, secondo il quale «il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento» lascia chiaramente intendere che l'oggetto del contendere è rigidamente predeterminato, le formalità sono essenziali e la decisione concerne esclusivamente la determinazione degli onorari (ossia il "*quantum debeat*ur" con una scelta tra i minimi ed i massimi della tariffa professionale), senza

alcuno spazio per la soluzione di questioni attinenti all'esistenza del diritto al compenso del difensore.

Legittimato passivo del procedimento è normalmente il cliente, che si individua in colui che abbia affidato il mandato di patrocinio al legale e che, avendo richiesto la prestazione d'opera intellettuale, si sia obbligato direttamente, come soggetto del negozio, alla corresponsione del compenso, anche se poi l'attività professionale sia stata svolta in favore di un terzo.

Le disposizioni sopra richiamate vanno coordinate con la riforma del giudice unico di primo grado, introdotta con il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha tracciato un innovativo schema organizzativo della giurisdizione ordinaria, nel quale è venuta meno la distinzione tra pretura e tribunale, che sono stati unificati in un'unica figura di ufficio giudiziario.

L'art. 50-*bis*, comma secondo, cod. proc. civ., dedicato alla composizione dell'organo giudicante, dispone che «Il tribunale giudica, altresì, in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto» (All. 3).

Il principio ispiratore introdotto con la riforma organizzativa degli uffici giudiziari, anche per recuperare energie e risorse umane in ottica deflattiva con positive ricadute sull'efficienza del sistema, era proteso ad esaltare ed ampliare il ruolo del giudice unico (destinato ad assorbire la maggior parte del contenzioso), nel senso che il tribunale è destinato a giudicare sempre in composizione monocratica, salvo nelle speciali materie in cui è prevista la composizione collegiale.

Ed infatti, l'art. 50-*ter* cod. proc. civ., ha appunto stabilito nel riparto delle competenze, che «fuori dei casi previsti dall'articolo 50-*bis*, il tribunale giudica in composizione monocratica» (All. 4).

L'art. 50-*quater* cod. proc. civ., relativo alla violazione delle regole sulla composizione collegiale o monocratica dell'organo giudicante, stabilisce che «Le disposizioni di cui agli articoli 50-*bis* e 50-*ter* non si considerano attinenti alla costituzione del giudice. Alla nullità derivante dalla loro inosservanza si applica l'articolo 161, primo comma» (All. 5).

Nel trasferimento delle funzioni dal pretore al tribunale, sono state previste apposite norme di coordinamento e finali, secondo le quali le competenze già devolute al pretore sono state automaticamente trasferite al tribunale in composizione monocratica.

L'art. 244, comma 2, del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto che «Le funzioni del pretore non attribuite espressamente ad altra autorità sono attribuite al tribunale in composizione monocratica, anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti cod. proc. civ. o nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero» (All. 6).

Di conseguenza, per effetto dell'anzidetta regola, le procedure di liquidazione degli onorari defensionali, già pendenti innanzi al pretore, sono state automaticamente trasferite al tribunale in composizione monocratica.

Attualmente, l'intera materia è stata modificata dal d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, contenente «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di

riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione», che ha mantenuto la composizione collegiale dell'autorità giudiziaria in materia di onorari da liquidare ai professionisti legali.

L'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, espressamente dedicato alle «controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato», recita che (All. 7):

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Dalla relazione di accompagnamento si evince che le controversie in questione sono state ricondotte al rito sommario di cognizione, in virtù dei caratteri di semplificazione della trattazione e dell'istruzione della causa evidenziati dal rinvio, ad opera della normativa previgente, alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio e, del resto, corrispondenti al limitato oggetto del processo.

In ossequio alla delega (art. 54, comma 4, lettera a, della legge 18 giugno 2009, n. 69) si è mantenuta ferma la competenza funzionale dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, nonché la composizione collegiale dell'organo giudicante (All. 8).

Le norme transitorie (art. 36 d.lgs. n. 150 del 2011) prevedono che le modifiche siano destinate ad applicarsi solo ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della normativa, continuando ad applicarsi le norme da esso abrogate o modificate alle controversie già pendenti (All. 9).

Nella materia affine dell'opposizione al decreto di pagamento emesso in favore dell'ausiliario del magistrato, l'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nel prevedere una competenza monocratica dell'organo decidente, stabiliva che (All. 10):

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.

2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.

3.- La giurisprudenza: le prerogative presidenziali.

Per assicurare la sollecita definizione delle vertenze relative alla liquidazione degli onorari e, presumibilmente, per assegnare ai contendenti un giudice, per quanto possibile, maggiormente autorevole ed esperto in cause eccezionalmente sottratte alla garanzia del doppio grado di merito, per la possibilità di impugnare l'ordinanza conclusiva del giudizio solo con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, la normativa aveva prescritto per il professionista l'obbligo di introdurre il procedimento con la proposizione di un ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo, che avrebbe provveduto ad ordinare la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio.

Il sistema tracciato dalla legge n. 794 del 1942 prevedeva l'attribuzione di una funzione giurisdizionale personale ed inderogabile al capo dell'ufficio giudiziario, che escludeva ogni concomitante prerogativa degli altri magistrati in sottordine (Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 10293 del 16 luglio 2002, Rv. 555795, All. 11; sez. 2, sentenza n. 13001 del 23 ottobre 2001, Rv. 549803, All. 12; sez. 2, ordinanza n. 10271 del 16 maggio 2005, All. 13), senza che potesse assumere rilievo la connessione di cause (Cassazione civile, Sez. 2, sentenza n. 1012 dell'8 febbraio 1996, Rv. 495778, All. 14) o l'eventuale divisione dell'ufficio in sezioni, in quanto siffatta suddivisione, rispondeva ad esigenze meramente organizzative (Cassazione civile, sezioni unite, sentenza n. 182 del 23 marzo 1999, Rv. 524454, All. 15).

Eventuali sostituzioni del capo dell'ufficio nella trattazione di tali cause erano consentite esclusivamente in applicazione delle norme in tema di sostituzioni e supplenze (art. 39, 99 e 101 e ss. r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e non già in virtù di provvedimenti di delega e di designazione (Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 993 del 27 gennaio 1995, Rv. 490043, All. 16).

4.- La giurisprudenza: la trattazione in composizione collegiale.

Qualora il processo per il quale vengano richiesti gli onorari dell'avvocato si sia svolto in più gradi, il professionista interessato può cumulare le relative domande in un'unica istanza, che va rivolta al giudice di secondo grado o, comunque, a quello adito per ultimo, che si trova nella condizione di valutare, in base a concreti elementi, le prestazioni effettivamente eseguite (Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 13586 del 17 dicembre 1991, Rv. 475082, All. 17).

La procedura di liquidazione si svolge in camera di consiglio e deve essere trattata dal tribunale in composizione collegiale, atteso che l'art. 50-*bis*, secondo comma, cod. proc. civ. prevede, per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., una riserva di collegialità (Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 4967 dell'11 marzo 2004, Rv. 570983, All. 18; sez. 1, ordinanza n. 12249 del 24 maggio 2006, All. 19).

In motivazione è stato, infatti, specificato che «la composizione collegiale del tribunale opera sempre nei procedimenti camerale, salvo che sia altrimenti disposto»,

con ciò escludendo solo le cause per le quali vi sia una disposizione di contenuto diverso.

È stato, così, precisato quale eccezione alla regola generale di cui all'art. 50-*bis* cod. proc. civ., che la procedura camerale per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato introdotta avanti al pretore in epoca anteriore alla data (del 2 giugno 1999) di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998 e non oggetto di effettiva trattazione del merito o precisazione delle conclusioni, correttamente è giudicata dal Tribunale in composizione monocratica, in quanto l'art. 244, comma secondo, del citato d.lgs. n. 51 del 1998 dispone che le funzioni del pretore non espressamente attribuite ad altra autorità sono devolute al Tribunale in composizione monocratica "anche se relative a procedimenti disciplinati dagli articoli 737 e seguenti del cod. proc. civ.", ossia a procedimenti in camera di consiglio, pur se incidenti su diritti soggettivi (Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 13927 del 25 settembre 2002, Rv. 557575, All. 20).

Si trattava, in sostanza, di una fattispecie molto peculiare che riguardava l'esercizio di funzioni e competenze pretorili, eccezionalmente svolte solo in via transitoria, ossia trattate dall'autorità giudiziaria in composizione monocratica e non invece collegiale.

5.- La giurisprudenza: la trattazione in composizione monocratica.

Il diverso orientamento che prevede per il tribunale la possibilità di trattare in composizione monocratica le cause relative alle competenze professionali maturate dai difensori si è formato non sul procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942, ma sulla materia affine regolata dal successivo art. 30 della legge n. 794 del 1942, riguardante l'opposizione al decreto ingiuntivo relativo agli onorari, diritti o spese spettanti agli avvocati.

Entrambe le procedure, seppure con schemi procedurali differenziati, erano previste dalla stessa legge, riguardavano comunque gli onorari di avvocato per le prestazioni giudiziali in materia civile e, soprattutto, seguivano le stesse forme ed i medesimi adempimenti, tenuto conto che l'art. 30, ultimo comma, della legge n. 794 del 1942 emblematicamente stabiliva che «Il procedimento è regolato dall'articolo precedente».

È stato fissato il principio per il quale «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo di liquidazione delle competenze professionali richieste da avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, la procedura camerale prevista dall'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 non rientra tra quelle che, ai sensi dell'art. 50-*bis* cod. proc. civ., introdotto con il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, devono essere trattate dal tribunale in composizione collegiale, con la conseguenza che tale procedimento va celebrato dal tribunale in composizione monocratica» (Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 1312 del 29 gennaio 2003, Rv. 560111, All. 21).

In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 50-*bis* cod. proc. civ. regola i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, sia con riferimento alle cause da istruire con il rito ordinario, che con riferimento alle cause da trattare con il rito camerale.

La riserva di collegialità è prevista solo per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e segg. cod. proc. civ. e, nel caso specifico, non essendovi stata contestazione del rapporto professionale da parte del cliente, la causa doveva essere trattata e decisa col rito camerale nelle forme scandite dall'art. 30 della legge n. 794 del 1942, che non rientrava tra quelle indicate dall'art. 50-*bis* cod. proc. civ. e, quindi, poteva essere giudicata in composizione monocratica.

Val quanto dire, secondo tale orientamento interpretativo, che la trattazione innanzi al tribunale in composizione collegiale andrebbe riservata unicamente alle sole cause camerali che seguono le forme espressamente disciplinate dagli artt. 737 e segg. cod. proc. civ., cui sarebbe estranea la speciale procedura (anch'essa camerale) di cui alla legge n. 794 del 1942.

Ai fini della riserva di collegialità, quindi, apparirebbe insufficiente la natura camerale del rito (comune ad entrambe le procedure), ma assumerebbe carattere decisivo unicamente il richiamo testuale alle forme scandite dagli artt. 737 e segg. cod. proc., cui sarebbe estranea la procedura a carattere speciale in tema di onorari di avvocato regolata analiticamente dalle norme di cui agli artt. 28 e seguenti della legge n. 794 del 1942.

6.- La giurisprudenza: l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione dell'autorità giudiziaria.

L'inosservanza delle regole sulla composizione collegiale del tribunale attiene alla costituzione del giudice e determina la nullità del provvedimento adottato in composizione monocratica.

La norma dell'art. 50-*bis* cod. proc. civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma solo alla ripartizione degli affari all'interno del medesimo tribunale e il mancato rispetto di tale ripartizione, conseguente alla trattazione da parte del giudice monocratico di una causa che avrebbe dovuto essere decisa dal collegio, determina - secondo quanto prevede l'art. 50-*quater* cod. proc. civ. - una nullità da far valere ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. con i motivi di gravame (Cassazione civile, sez. 1, sentenza n. 12174 del 9 giugno 2005, Rv. 581218, All. 22; sez. 2, sentenza n. 15587 del 26 luglio 2005, All. 23).

L'eventuale incompetenza dell'organo adito deve essere eccepita alla prima udienza di trattazione della causa, in quanto la disposizione di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel nuovo testo di cui all'art. 4 della legge n. 353 del 1990 (in vigore dal 30 aprile 1995), laddove ha introdotto una generale barriera temporale preclusiva ai fini della possibilità di rilevare tutti i tipi di incompetenza, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi di cognizione ordinaria, ma anche ai processi di tipo camerale, allorché questi siano utilizzati dal legislatore per la tutela giurisdizionale di diritti.

Da ciò consegue che essa si rende operativa anche allorché si verta in materia di avvenuta violazione delle norme relative alla competenza funzionale (sancita dagli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942) del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo, a liquidare le spese ed i compensi dell'avvocato nei confronti del proprio

cliente (Cassazione civile, sez. 1, sentenza n. 13055 del 24 novembre 1999, Rv. 531466, All. 24).

7.- La giurisprudenza: la procedura per la liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice.

Per approfondire ulteriormente la questione relativa alla composizione monocratica o collegiale dell'autorità decidente può essere utile richiamare l'orientamento della giurisprudenza costituzionale e di legittimità nella materia affine riguardante le spese di giustizia e l'opposizione al provvedimento di liquidazione emesso in favore degli ausiliari del magistrato.

In materia è stato deciso che «lo speciale procedimento previsto dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per le opposizioni alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, è regolato dagli articoli 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, ma tale giudizio, per espressa previsione del comma secondo del medesimo art. 170, è trattato davanti al tribunale in composizione monocratica» (Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21786 del 22 ottobre 2010, Rv. 615050, All. 25).

La previsione di monocraticità sarebbe, comunque, conforme al disposto dell'art. 50-*bis*, ultimo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui veniva ribadito che «Il tribunale giudica in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio, salvo che sia altrimenti disposto».

Tuttavia, sull'argomento riguardante la natura del rito di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, al quale era applicabile la procedura speciale prevista per gli onorari di avvocato (art. 170, comma 2, d.lgs. n. 115 del 2002), la Corte Costituzionale, con sentenza n. 53 del 28 gennaio 2005 (All. 26), aveva stabilito che «la previsione monocratica anziché collegiale del giudice traeva fondamento dalla necessità di rendere la disciplina più coerente nel suo complesso e in sintonia con l'evolversi dell'ordinamento».

Né a diversa conclusione poteva indurre l'art. 50-*bis* cod. proc. civ., il quale, nell'elencare in via di eccezione, rispetto al successivo art. 50-*ter* cod. proc. civ., le cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale, richiama i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ., salvo che sia altrimenti disposto. Infatti, il procedimento camerale disciplinato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, al quale rinvia il predetto art. 170 del d.lgs. n. 115 del 2002, non rientra tra quelli di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ., essendo a tal fine sufficiente considerare che il provvedimento non è impugnabile, mentre l'art. 739 cod. proc. civ. prevede espressamente il reclamo».

8.- Riferimenti di dottrina.

La possibilità per l'avvocato di avvalersi dei rimedi apprestati dalla legge per il recupero dei compensi professionali è cristallizzata nel codice deontologico, il quale, all'art. 46, prevede che il difensore può agire giudizialmente nei confronti della parte

assistita per ottenere il pagamento delle prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato (TRUNFIO - CRISAFI, All. 27).

La procedura recuperatoria, esperibile solo quando la causa è stata decisa e la vertenza si è estinta, si propone al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo (indipendentemente dal valore della domanda), che ordina la comparizione delle parti interessate in camera di consiglio innanzi a se medesimo oppure al collegio, (PEZZANO, All. 28; DANOVÌ, All. 29;) a seconda che il giudice che ha risolto la causa principale sia stato monocratico o collegiale (LA MEDICA, All. 30).

È stato osservato che la competenza del capo dell'ufficio giudiziario ha carattere funzionale ed è inderogabile, non solo in riferimento all'ufficio, ma anche alla persona del suo titolare (RUPERTO, All. 31; CORRADI, All. 32).

Sebbene la dottrina sia consapevole del contrasto esistente in giurisprudenza sulla natura collegiale o monocratica della decisione conclusiva della procedura di liquidazione degli onorari (MANNA, All. 33), si propende per la soluzione che la trattazione sia riservata al tribunale in composizione collegiale, atteso che il «procedimento di liquidazione è espressamente indicato dal legislatore come camerale, il che renderebbe applicabili le previsioni del libro primo, titolo I, capo I, sezione VI-bis del codice di procedura civile e in particolare degli art. 50-*bis* e 50-*quater* cod. proc. civ.» (BULGARELLI, All. 34).

Non potrebbe, allora, annettersi al procedimento camerale delineato dalla legge speciale 13 giugno 1942, n. 794, alcun carattere derogatorio o eccezionale rispetto alla disciplina generale contemplata dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ.

Al riguardo è stato puntualizzato che sarebbe difficile convenire con la Corte costituzionale laddove ha ritenuto (in tema di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice) che il procedimento camerale disciplinato dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942 non possa rientrare tra quelli di cui agli artt. 737 ss. cod. proc. civ. per il sol fatto che il provvedimento che lo definisce non è impugnabile, mentre l'art. 739 cod. proc. civ. prevede espressamente la possibilità del reclamo.

Ma soprattutto la motivazione addotta dalla Corte costituzionale ha scarsa capacità persuasiva apparendo in contrasto con quanto dispone il codice di procedura civile all'art. 742-*bis* cod. proc. civ. ove si prevede, con norma di evidente portata generale, che: «Le disposizioni del presente capo» VI, art. 737 ss. c.p.c. «si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone», il che renderebbe «la disciplina dettata dagli art. 737 ss. cod. proc. civ., lo schema-tipo dei procedimenti in camera di consiglio, al quale occorrerebbe fare riferimento in assenza di specifiche disposizioni».

Si aggiunga, poi, che rimane oscuro da quale rito dovrebbe essere disciplinato questo procedimento speciale, che la stessa Corte costituzionale pur riconosce come «camerale», in alternativa a quello previsto nel capo VI (rubricato «Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio»).

Sul presupposto, dunque, che il procedimento camerale in esame rientri invece, a pieno titolo, tra quelli di cui agli art. 737 ss. cod. proc. civ. dovrebbe essere allora applicabile l'art. 50-*bis*, comma 2, cod. proc. civ. il quale dispone che «il tribunale

giudica in composizione collegiale [...] nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli art. 737 ss., salvo che sia altrimenti disposto», con ciò palesando una riserva di collegialità in merito, da cui restano esclusi quelli, tra i procedimenti camerati, per i quali v'è disposizione diversa (BULGARELLI, All. 35).

9.- Conclusioni.

La competenza per la liquidazione degli onorari di avvocati, secondo il procedimento sommario regolato dagli articoli 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, per ragioni di coerenza sistematica e di armonizzazione con la normativa successivamente intervenuta, dovrebbe essere attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale.

Se, dunque, l'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e l'attuale art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 devolvono al tribunale in composizione collegiale le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, al fine di rendere omogeneo il settore e di coordinare in modo più armonico le norme attributive della competenza introdotte "medio tempore" dalla riforma del giudice unico di primo grado (artt. 50-*bis* e 50-*ter* cod. proc. civ.), deve pervenirsi alla logica conclusione che la procedura speciale regolante la materia è perfettamente sovrapponibile ed equiparabile al rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ.

Un ulteriore argomento a sostegno della tesi prospettata si rinviene nella relazione di accompagnamento alla riforma di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione (d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, All. 36), laddove il legislatore afferma di aver mantenuto ferma la composizione collegiale dell'organo giudicante in ossequio alla legge delega, in tal modo alludendo ad una esplicita intenzione ricognitiva delle previgenti disposizioni normative per la liquidazione dei compensi secondo il rito camerale trattato dal tribunale in composizione collegiale.

Inoltre, l'art. 54, comma 4, lett. a) della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (contenente la delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili), ha prescritto in senso mirato e rigoroso che «Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene al principio e criterio direttivo secondo il quale restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente».

Dall'intera cornice normativa si potrebbe allora fondatamente presumere che il legislatore, senza dar luogo ad incertezze interpretative, distonie ordinamentali o differenti assetti nella formazione del tribunale, abbia inteso introdurre la nuova disciplina della materia in coerenza con il previgente assetto legislativo, che prevedeva, appunto, la composizione collegiale dell'organo giudicante.

Come ulteriore argomento a sostegno della tesi prospettata pare opportuno richiamare lo speciale procedimento previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per le opposizioni alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, che pure era regolato dagli articoli 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, ma tale giudizio, per espressa previsione del comma secondo dell'art. 170, veniva trattato innanzi al tribunale in composizione monocratica.

Evidentemente, tale precisazione sarebbe stata del tutto ultronea se la cognizione monocratica si sarebbe già potuta desumere dall'art. 29 della Legge n. 794 del 1942, che, al contrario prevedeva una riserva di collegialità.

(Red. Luigi Cuomo)

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 28 legge 13 giugno 1942, n. 794 - (All. 1);
- Art. 29 legge 13 giugno 1942, n. 794 - (All. 2);
- Art. 50-*bis* cod. proc. civ. - (All. 3);
- Art. 50-*ter* cod. proc. civ. - (All. 4);
- Art. 50-*quater* cod. proc. civ. - (All. 5);
- Art. 244 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 - (All. 6);
- Art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - (All. 7);
- Art. 54 legge 18 giugno 2009, n. 69 - (All. 8);
- Art. 36 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - (All. 9);
- Art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - (All. 10).

- Relazione di accompagnamento alla riforma di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione (d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, All. 36).

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

- Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 10293 del 16 luglio 2002, Rv. 555795 - (All. 11);
- Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 13001 del 23 ottobre 2001, Rv. 549803 - (All. 12);
- Cassazione civile, sez. 2, ordinanza n. 10271 del 16 maggio 2005 - (All. 13);
- Cassazione civile, Sez. 2, sentenza n. 1012 dell'8 febbraio 1996, Rv. 495778 - (All. 14);
- Cassazione civile, sez. unite, sentenza n. 182 del 23 marzo 1999, Rv. 524454 - (All. 15);
- Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 993 del 27 gennaio 1995, Rv. 490043 - (All. 16);
- Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 13586 del 17 dicembre 1991, Rv. 475082 - (All. 17);
- Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 4967 dell'11 marzo 2004, Rv. 570983 - (All. 18);
- Cassazione civile, sez. 1, ordinanza n. 12249 del 24 maggio 2006 - (All. 19);
- Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 13927 del 25 settembre 2002, Rv. 557575 - (All. 20);
- Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 1312 del 29 gennaio 2003, Rv. 560111 - (All. 21);
- Cassazione civile, sez. 1, sentenza n. 12174 del 9 giugno 2005, Rv. 581218 - (All. 22);

- Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 15587 del 26 luglio 2005 - (All. 23);
- Cassazione civile, sez. 1, sentenza n. 13055 del 24 novembre 1999, Rv. 531466 - (All. 24);
- Cassazione civile, sez. 2, sentenza n. 21786 del 22 ottobre 2010, Rv. 615050 - (All. 25).

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

- Corte Costituzionale, sentenza n. 53 del 28 gennaio 2005 - (All. 26).

DOTTRINA

- TRUNFIO - CRISAFI, *Manuale pratico del pagamento di diritti ed onorari agli avvocati*, Giuffrè editore, pp. 230 ss. - (All. 27);
- PEZZANO, *Onorario*, in Enciclopedia del diritto, Vol. XXX, Giuffrè editore, pp. 199 ss. - (All. 28);
- DANОВI, *Ordinamento forense e deontologia*, Giuffrè editore, pp. 78 ss. - (All. 29);
- LA MEDICA, *Il rito speciale per la liquidazione degli onorari di avvocato*, in *Il corriere del merito*, n. 12, 2008, pp. 1230 ss. - (All. 30);
- RUPERTO, *Gli onorari di avvocato e di procuratore*, Giuffrè editore, pp. 132 ss. - (All. 31);
- CORRADI, *Le spese nel processo civile*, Giuffrè editore, pp. 256 ss. - (All. 32);
- MANNA, *Gli onorari di avvocato nella giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia della Comunità Europea*, in *Giurisprudenza di merito*, n. 1, 2012, pp. 283 ss. - (All. 33);
- BULGARELLI, *Il procedimento di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati dopo il decreto legislativo sulla semplificazione dei riti*, in *Giurisprudenza di merito*, n. 9, 2011, pp. 440 ss. - (All. 34);
- BULGARELLI, *Il procedimento di liquidazione degli onorari degli avvocati*, in *Giust. civ.* 2007, 6, pp. 1339 ss. - (All. 35).